

IL TRIBUNALE FEDERALE

della Federazione Italiana Pesistica

composto da:

Avv. Alessandro Avagliano – Presidente

Avv. Emiliano Fasulo – Membro Effettivo

Avv. Alessandro Gioia – Membro Effettivo

ha pronunciato la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti dei Sig.ri Enzo Anthony Vincent Menoni, Paolo Gallarotti, rispettivamente atleta e tecnico dell'A.S.D. Halterofilia Labas Parma, nonché della A.S.D. Halterofilia Labas Parma

Nel procedimento disciplinare **R.G. 2/2022 FIPE**

Deferiti

1. Enzo Anthony Vincent Menoni, atleta

per la violazione dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali all'art.10 co. 1, dello Statuto nonché dell'art.1 co.1 e art. 8 del Regolamento di Giustizia, nonché della norma di cui al PAF 2022 relativa al tesseramento degli atleti stranieri, per non aver tenuto un comportamento rispettoso dei principi di correttezza e probità e di piena osservanza delle regole federali aver violato il divieto di tesseramento di un atleta straniero qualora lo stesso risulti già tesserato con una federazione riconosciuta dall'IWF, avendo egli contratto il vincolo di tesseramento con la FIPE per il tramite dell'A.S.D. Halterofilia Labas Parma in data 24 febbraio 2022, quale Atleta Agonista, in costanza di tesseramento con la FFHM, Federazione francese, riconosciuta dall'IWF;

2. Paolo Gallarotti, Presidente dell'A.S.D. Halterofilia Labas Parma

per la violazione dei principi sportivi sanciti dalle Carte Federali all'art.10 co. 1, dello Statuto nonché dell'art.1 co.1 e art. 8 del Regolamento di Giustizia, nonché della norma di cui al PAF 2022 relativa al tesseramento degli atleti stranieri, per non aver tenuto un comportamento rispettoso dei principi di correttezza, probità e di piena osservanza delle regole federali, e aver violato il divieto di tesseramento di un atleta straniero qualora lo stesso risulti già tesserato con una federazione riconosciuta dall'IWF, avendo provveduto a tesserare in data 24 febbraio 2022 con la FIPE, per il tramite dell'A.S.D. Halterofilia Labas Parma, di cui è Presidente, l'Atleta Agonista Enzo Anthony Vincent Menoni, classe 1997, in costanza di tesseramento con la FFHM, Federazione francese, riconosciuta dall'IWF, in spregio all'obbligo di dichiarare che l'indicato Atleta Agonista straniero non risultava tesserato con alcuna Federazione riconosciuta dalla International Weightlifting Federation (I.W.F.) o, in ogni caso, risultando responsabile della veridicità di tale condizione;

3. A.S.D. Halterofilia Labas Parma, in persona del legale rappresentante p.t.

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co. 2 del Regolamento di Giustizia;

Il presente procedimento disciplinare originava dalla segnalazione della Società Sportiva CUS Ferrara, inoltrata con nota del 04 luglio 2022 del Presidente del C.R. Emilia Romagna, con la quale veniva posto alla attenzione della Procura Federale il comportamento tenuto dall'atleta Enzo Anthony Vincent Menoni il quale ha partecipato alla gara di qualificazione degli Assoluti di specialità tenutasi il 3 luglio 2022 a Ferrara, malgrado fosse già tesserato per sodalizio affiliato alla Federazione francese di Sollevamento Pesi. Tale circostanza si evinceva agevolmente in quanto il nominativo di tale tesserato era presente sul sito web della Federazione transalpina, come risultava dai link allegati relativi a una gara del 3 aprile 2022, "Chpt de LIGUES 03 04 2022", ove è inserito

nella cat. Senior il sig. Enzo Menoni, classe 1997, licenza numero 141368 in forza all'Athletic Club Saint Marcellin.

La Procura Federale apriva quindi il fascicolo di indagine e la circostanza sopra evidenziata veniva confermata dalla documentazione successivamente acquisita per il tramite della Segreteria Generale della FIPE, che, tra l'altro, acquisiva:

- la richiesta del 13 luglio 2022 avanzata dagli Uffici Federali FIPE al Presidente della A.S.D. Halterofilia Labas Parma di "una dichiarazione ufficiale su carta intestata della Società e sottoscritta dal Legale Rappresentante della stessa, in cui si attesti che lo stesso Atleta non sia, o non sia stato per l'anno in corso, tesserato per alcuna Società Sportiva di altra Federazione straniera affiliata alla IWF" al fine di convalidare il risultato ottenuto nella gara, nelle more inserito nella classifica "sub judice";
- il riscontro del Sig. Paolo Gallarotti, Presidente della società, con cui ha riferito che nel 2021 (tesseramento che in Francia va dal settembre di un anno al settembre dell'anno successivo) l'atleta era tesserato per un sodalizio francese, tanto che lo stesso Presidente sociale gli aveva indicato di svincolarsi per poter frequentare l'impianto della società sotto l'egida federale italiana e poter partecipare anche alle gara di qualificazione agli assoluti di specialità del 3 e 4 luglio 2022, per cui precisa: 1) il tesseramento con la FIPE era avvenuto in data 24 febbraio 2022; 2) che nei primi giorni di giugno 2022 aveva chiesto all'atleta di provvedere alla svincolo qualora non vi avesse già provveduto per poter procedere all'iscrizione alla gara che si sarebbe disputata il 3 e 4 luglio successivi; 3) che successivamente alla richiesta degli Uffici Federali del 13 luglio 2022, il Presidente Gallarotti chiedeva all'atleta la conferma dell'avvenuto svincolo e apprendeva, in base alla nota trasmessagli dall'atleta in pari data, e allegata, che la richiesta era stata inviata alla Federazione Francese il 1 luglio 2022;
- la richiesta inviata dagli Uffici della FIPE alla Federazione francese (FFHM) in data 20 luglio 2022, per conoscere se l'atleta Menoni fosse tesserato a quella data o fosse stato tesserato presso l'ente francese dal gennaio 2022 a luglio 2022;

- la risposta positiva della Federazione francese inviata, in pari data, alla FIPE, con cui si conferma il tesseramento dell'atleta Menoni presso la FFHM e la sua partecipazione alle gare.

Pertanto, la Procura Federale acquisita la predetta documentazione, e preso atto che tutti i soggetti sottoposti a indagine avevano nominato un difensore di fiducia, presso il quale avevano eletto domicilio, ma che nessuno degli stessi aveva svolto difese o chiesto di essere sentito, promuoveva azione disciplinare nei loro confronti e notificava atto di deferimento e rinvio a giudizio datato 31.01.2023.

Il Tribunale Federale, quindi, fissava l'udienza per la trattazione del procedimento per il giorno 7 marzo 2023.

Nei termini di Regolamento, perveniva una nota del 06.03.2023 con la quale il Procuratore Federale trasmetteva a questo Tribunale una proposta di applicazione di sanzione ex art. 29, comma 1, del Regolamento di Giustizia avanzata dal difensore del tesserato Gallarotti (60 giorni di squalifica) e della A.S.D. Halterofilia Labas Parma (ammenda di € 400,00), con sua contestuale valutazione di congruità e conseguenziale adesione.

Alla udienza del 7.03.2023, tenutasi in modalità telematica, erano presenti il Sig. Gallarotti assistito dall'Avv. Vappina, quest'ultimo anche quale difensore del Sig. Enzo Anthony Vincent Menoni e dell'A.S.D. Halterofilia Labas Parma. Per la Procura Federale era presente l'Avv. Cristina Varano.

Il Tribunale Federale prima dell'apertura del dibattimento, esaminato l'accordo di patteggiamento e valutata la congruità della proposta formulata, ratificava l'accordo raggiunto tra la Procura ed i due predetti deferiti ed applicava le sanzioni di:

- squalifica di 60 (sessanta) giorni a carico di Paolo Gallarotti;
- ammenda di €400,00 (euro quattrocento) a carico dell'ASD Halterofilia Labas Parma, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica del verbale di udienza.

Veniva poi dichiarato aperto il dibattimento limitatamente alla residua posizione dell'atleta Menoni e il Procuratore Federale, invitato a concludere dal Tribunale, si riportava al deferimento in atti e, ravvisando la sussistenza della responsabilità del deferito, comunque maggiorenni, per le violazioni disciplinari a lui contestate, chiedeva applicarsi la squalifica di giorni 90 (novanta). La difesa si riportava ai propri scritti e, in ragione della minima negligenza asseritamente commessa dal Sig. Menoni, concludeva con la richiesta di applicarsi il minimo delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia a carico del proprio assistito.

Il Tribunale chiudeva il dibattimento e si ritirava in camera di consiglio all'esito della quale comminava al deferito la sanzione così come indicata in dispositivo.

Motivi della Decisione

I fatti sottoposti all'attenzione del Tribunale sono documentalmente provati nonché confessati dal diretto interessato.

La documentazione inequivocabile acquisita dalla Procura Federale in sede di istruttoria, nonché la ammissione dello stesso deferito che si è limitato a sostenere come i fatti contestati fossero frutto di una "minima negligenza", rendono assolutamente comprovata la violazione dei principi sanciti dall'art.10, comma 1, dello Statuto federale nonché dell'art.1, comma 1, e art. 8 del Regolamento di Giustizia, nonché della norma di cui al PAF 2022 relativa al tesseramento degli atleti stranieri, avendo il Sig. Menoni tenuto un comportamento non rispettoso dei principi di correttezza e probità sportiva e di piena osservanza delle regole federali, avendo palesemente violato il divieto di "doppio tesseramento" in quanto lo stesso, mentre risultava già tesserato con una Federazione - quella francese FFHM - riconosciuta dall'IWF, contraeva contemporaneamente il vincolo di tesseramento con la FIPE per il tramite dell'A.S.D. Halterofilia Labas Parma in data 24 febbraio 2022, quale Atleta agonista.

Rimane, pertanto, compito del Tribunale di valutare la sanzione da applicare al Sig. Menoni in ragione della sua accertata responsabilità disciplinare che ritiene congrua, anche in ragione della sua maggiore età, nella misura di 60 giorni di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale commina al Sig. Enzo Anthony Vincent Menoni la sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta)

Avv. Alessandro Avagliano – Presidente Relatore



Avv. Emiliano Fasulo – Membro Effettivo



Avv. Alessandro Gioia – Membro Effettivo



Sentenza depositata in Roma il 15 marzo 2023